



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Municipio – 84020 San Gregorio Magno(SA)

- tel. 0828/955244 -

C.F. 82001770658 p.IVA 02025280658

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 E 2020/2021. CIG N : 761856C3D

ART . 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico all’interno del Comune di San Gregorio Magno e zone limitrofe del Comune di Ricigliano e Buccino, destinato agli allievi frequentanti le Scuole statali dell’Infanzia e Primaria “R. Lordi” , sita in via Giardino e la Scuola Secondaria di 1°grado ” R. Lordi ”, sita in piazza A. Moro.

ART . 2 - DURATA DELL'APPALTO E PROROGA

L’Appalto avrà inizio con il 01.11.2018, ed avrà durata per gli aa. ss. 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, e per le giornate degli esami della Scuola Secondaria di I° grado fatta salva la necessità di posticipare l’inizio delle prestazioni per esigenze dovute alla conclusione della procedura di gara. I ritardi di inizio servizio saranno recuperati all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

La data convenzionale di inizio del servizio sarà il 01.11.2018 e quella di termine il 30 giugno 2021.

Per ogni anno scolastico si osserverà il calendario scolastico corrispondente.

Il servizio verrà effettuato nei mesi e nei giorni stabiliti dal calendario scolastico più un massimo di 5 giorni di esami con solo servizio antimeridiano, per la sola Scuola secondaria di 1° grado.

I giorni di effettuazione del servizio saranno, comunque, quelli approvati dalle competenti Autorità Scolastiche e trasmessi dal Responsabile del Servizio competente, a seguito di informazione avuta dal Dirigente Scolastico competente, ferma restando la possibilità di modifiche e variazioni in ogni momento a seguito di circostanze imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l’adempimento della frequenza scolastica.

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo concorrente e comunque per un periodo non superiore a due mesi. La richiesta di proroga del contratto avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

ART. 3 - PIANO DI TRASPORTO

Il servizio dovrà svolgersi indicativamente secondo il Piano di Trasporto di cui all'allegato A) al presente Capitolato.

I Percorsi e gli Orari risultanti dall'allegato di cui sopra, così come individuati dal responsabile del servizio, potranno variare a seguito di eventuali modifiche, concordate tra questi e gli Organi scolastici, in dipendenza di giustificati motivi.

Si precisa che percorsi ed orari hanno valenza indicativa. La variazione dei percorsi che comporta una percorrenza chilometrica fino al 20% in più o in meno non comporta modifiche al contratto e aumento o riduzione dei costi.

Qualora dovessero verificarsi variazioni a percorsi ed orari di cui ai commi precedenti verranno preventivamente comunicate – in via formale – all'impresa appaltatrice dal Responsabile del Servizio.

L'esecuzione delle prestazioni vanno eseguite con almeno n. 4 scuolabus, di cui n. 2 muniti di pedana per diversamente abili (capienza almeno n. 35 posti).

Il servizi per la scuola primaria e secondaria di primo grado vengono denominati servizio 1, servizio 2 e servizio 3.

I servizi per la scuola dell'infanzia vengono denominati servizio 4 e servizio 5.

Uno dei due servizi per la scuola dell'infanzia (quello più breve) potrà essere eseguito a fine corsa dei precedenti tre.

Il ritorno, fermo restando i cinque servizi, viene eseguito nel modo seguente:

servizio 1. Lunedì e giovedì (ore 13.30) e sabato ore 12.30: solo scuola primaria;

servizio 1. martedì, mercoledì e venerdì ore 13.30 uguale all'andata;

servizio 2. Lunedì e giovedì (ore 13.30) e sabato ore 12.30: solo scuola primaria;

servizio 2. martedì, mercoledì e venerdì ore 13.30 uguale all'andata;

servizio 1-2 . - lunedì e giovedì (ore 16.30) e sabato (ore 13.30) con percorso misto del servizio 1 e del servizio 2. : solo scuola media;

Servizio 3. Lunedì e giovedì (ore 13.30) e sabato ore 12.30: solo scuola primaria;

servizio 3. lunedì e giovedì (ore 16.30) e sabato (ore 13.30): solo scuola media;

servizio 3. martedì, mercoledì e venerdì ore 13.30 uguale all'andata;

Servizio 4 e Servizio 5 uguale all'andata.

Per la giornata del sabato i servizi n. 4 e n. 5 non vengono eseguiti.

Tutti i servizi vengono eseguiti con accompagnatore/trice con costo a carico della ditta aggiudicataria.

L'importo annuo (per anno scolastico) massimo presunto del servizio ammonta ad € 81.700,00 (ottantunomilasettecento/00) IVA 10% esclusa (IVA compresa € 89.870/00).

Triennio contrattuale:

€ 245.100,00 (duecentoquarantacinquemilacento/00) iva 10% esclusa (IVA compresa € **269.610,00**).

L'importo annuo viene determinato sulla base di un monte Km. Pari a circa 37.000 moltiplicato per un valore indicativo a base di gara pari ad € 2,21 al km. Iva esclusa.

Variazioni di percorrenza fino al 20% in più o in meno non modificano l'importo di aggiudicazione della gara.

Resta onere ed impegno dell'Impresa Appaltatrice collaborare con la stazione appaltante per effettuare adeguato monitoraggio delle tempistiche di percorrenza, con riferimento all'effettiva utenza, da concludersi – con formale relazione dell'Impresa appaltatrice entro la fine del mese di dicembre 2018.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

La gestione del servizio oggetto del presente Capitolato verrà effettuata dall'impresa appaltatrice in proprio conto ed a proprio rischio, per mezzo di personale ed organizzazione propria.

L'impresa appaltante nell'esecuzione dello stesso dovrà attenersi a tutte le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto scolastico, ed essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.M 448/91 e s.m.i..

In particolare è obbligo della stessa:

- effettuare il servizio con un numero minimo di 4 (quattro) autobus che dispongano di un numero di posti a sedere adeguato a quello dei trasportati - almeno 35 posti in termini di sedute utili - e le cui caratteristiche tecniche siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 285 del 20/04/92 (Codice della strada) s.m.i. e dal D.P.R. n.495 del 16/12/92 (Reg. di esecuzione e di attuazione del Codice della strada) e s.m.i. nonché di dimensioni e caratteristiche tali da garantire l'effettiva resa del servizio in relazione alla viabilità ed alle caratteristiche dei percorsi scolastici ;

- dotare tutti i mezzi utilizzati nel corso del servizio del sistema AVM (Automaticvehiclemonitorig) al fine di fornire informazioni, in caso di necessità su richiesta della stazione appaltante, sui tempi di guida, fermate, presenza guidatore nel veicolo.

- assicurare per tutta la durata dell'Appalto la disponibilità di un parco automezzi, di proprietà o comunque di documentabile disponibilità ai sensi del D.M. 31.01.1997 e s.m.i. , Gli scuolabus devono rispondere alle caratteristiche di cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i. e presentare una anzianità non superiore di anni dodici rispetto alla prima immatricolazione.

Il servizio a favore della stazione appaltante così composto:

n. 4 (quattro) automezzi di almeno 35 posti cadauno, due dei quali con pedana per salita diversamente abili;

Assicurare la presenza, oltre che dei quattro autisti, di n. quattro accompagnatori/trici utilizzati per il servizio oggetto del presente appalto;

- assicurare la disponibilità diretta o indiretta di strutture quali officine tecniche che si occupino della manutenzione dei mezzi, del controllo e della verifica degli stessi, nella Provincia di Salerno così da garantire il servizio senza interruzioni;

- avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio;

- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando, nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio.

- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

- predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione , compresi i dispositivi individuali di protezione necessari ed opportuni , emanare le disposizioni ed adottare tutte le procedure di sicurezza imposte dal D.Lgs n. 81/2008, compresa l'elaborazione di un documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività svolta,

da consegnare alla stazione appaltante, nonché tutte le misure che riterrà opportune per garantire l'incolumità del proprio personale, degli alunni, di eventuali terzi;

- garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;

- l'Impresa appaltante è obbligata alla piena ed incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara, nel contratto, relativi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti nonché all'osservanza di tutte le regolamentazioni e disposizioni delle Autorità competenti con giurisdizione sui luoghi di esecuzione dell'appalto. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al DPR 207/2010 per le parti applicabili, al Codice civile e leggi di ogni ordine e grado;

- individuare un Responsabile per la tenuta dei rapporti con la stazione appaltante nell'ambito dell'esecuzione del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante;

- gli autisti degli scuolabus, nell'espletamento del servizio di trasporto dovranno attenersi in particolare alle seguenti disposizioni:

1. prelievo degli alunni secondo quanto previsto nell'Allegato;

2. all'andata prelievo degli alunni non prima delle ore 8.10 per la scuola dell'infanzia e delle ore 7.30 per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria di 1° grado, mediante fermata del mezzo nei luoghi individuati e consegna presso le scuole;

3. al termine delle lezioni, prelievo degli alunni dalle scuole di appartenenza, discesa degli stessi alle fermate indicate, non prima dell'orario individuato e con consegna dei minori ai genitori o ai delegati, salvo diverso accordo con gli stessi.

4. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Dirigente Scolastico eventuali ritardi, incidenti, guasti dell'automezzo, indicandone cause e modalità;

5. garantire i servizi eccezionali ed imprevisi conseguenti all'inizio posticipato e al termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del personale docente, che saranno richiesti dall'Ufficio Servizi scolastici;

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente capitolato, l'Impresa dovrà avere alle proprie dipendenze il personale necessario. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti degli scolari, dei genitori, del personale scolastico, dei funzionari ed agenti del Comune.

Si fa obbligo all'impresa aggiudicataria del rispetto della clausola sociale e pertanto, di assumere per passaggio di cantiere, ove ne sussistano le condizioni di legge, gli autisti assunti dal precedente affidatario del servizio per svolgere il trasporto scolastico in questo Comune.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONI

Alla data dell'inizio del servizio l'Impresa appaltatrice, qualsiasi sia la propria sede legale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 4 della l.r. n. 22/2005, di cui all'art. 37 della l.r. n. 23/2007 (Attuazione del d.lgs. n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

Il mancato rilascio o la revoca della predetta autorizzazione comporta la revoca dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto in danno dell'impresa appaltatrice con incameramento dell'intero ammontare della garanzia provvisoria ovvero definitiva. Le conseguenti spese sostenute dalla stazione appaltante. per garantire la continuità del

servizio fino all'individuazione del nuovo affidatario sono poste interamente a carico dell'Impresa appaltatrice:

ART. 6 – CONTINUITÀ' DEL SERVIZIO

In caso di avaria o di mancata disponibilità, per qualsiasi motivo, degli autobus adibiti al servizio o di assenza del personale, l'Impresa appaltatrice dovrà comunque garantire il servizio di trasporto degli alunni con altro mezzo idoneo senza che questo debba comportare alcuna interruzione dello stesso od onere ulteriore per la stazione appaltante. L'impresa appaltatrice. Dovrà assicurare – per una migliore gestione delle emergenze – la dotazione ad ogni autista – di un telefono mobile di servizio e di adeguato impianto “viva voce” da allocare sullo scuolabus; tali utenze dovranno essere sempre attive in “viva voce” nel corso del servizio; I numeri telefonici di tali utenze saranno comunicati alla stazione appaltante che potrà contattarli in casi di emergenza.

ART. 7 – SCIOPERI

In materia di scioperi si applica al presente Appalto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi Pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Ogni danno che in relazione all'espletamento del servizio ovvero a cause ad esso complementari e/o connesse, fosse cagionato alla stazione appaltante, agli alunni, a terzi, ovvero a cose, ed ogni connessa responsabilità, si intendono - senza riserve od eccezioni - a totale carico dell'impresa appaltante che pertanto esonera la stazione appaltante da ogni relativo addebito e responsabilità.

Pertanto, l'impresa appaltante è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per anno per danni alle persone ed € 1.000.000,00 per sinistro e per anno per danni a cose. Copia della polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante entro la stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso.

Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'impresa appaltante dovrà essere in possesso di polizza assicurativa “RC auto”, con massimali non inferiori ad € 25.000.000,00 per sinistro/veicolo e comprensiva di copertura di infortunio durante il trasporto compresa la salita e la discesa di tutti i trasportati di almeno € 100.000,00 a persona sia per causa di morte che di invalidità permanente. La franchigia massima per l'invalidità permanente non dovrà essere superiore al 3% e prevede la tabella INAIL. La copertura assicurativa, inoltre, dovrà ottemperare alle Norme previste dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209 e ss.mm.ii. (Codice delle assicurazioni private).

L'impresa appaltante sarà tenuta a dimostrare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dall'aggiudicazione dell'Appalto e l'incameramento della cauzione, di aver stipulato le assicurazioni di cui al presente articolo mediante produzione di copia delle relative polizze.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di imprese ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'impresa mandataria o il consorzio dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle mandanti o delle consorziate. Tutte le polizze dovranno essere esibite ed accettate dal committente prima della stipula del contratto od inizio del servizio.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino a sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. In caso di impossibilità le mandanti o le consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità sopra riportate.

In caso di consorzio tra cooperative di Produzione e Lavoro o di consorzio tra imprese artigiane le polizze assicurative dovranno essere esibite dalla imprese consorziate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze determinano decadenza dall'aggiudicazione per fatto o colpa dell'impresa.

ART. 9 - COMPITI DELL'AUTISTA

Il conducente dell'autobus adibito al servizio di trasporto scolastico deve essere in possesso della abilitazione professionale in corso di regolare validità, dei certificati e dei requisiti eventualmente previsti dalla legge per il tipo di attività, dovrà, inoltre, usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti.

Il conducente:

- risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati, che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio, salita e discesa dall'autobus.

- non potrà lasciare i minori davanti alle scuole prima delle ore 8.30 per la scuola dell'infanzia, delle ore 8,15 per la scuola Primaria e prima delle 8.05 per la scuola Secondaria di primo grado. L'obbligo di vigilanza dello stesso si affianca a quello degli accompagnatori e termina laddove inizia quello del personale scolastico o degli incaricati alla preaccoglienza.

- non potrà far uso – nel corso del servizio – di apparecchi telefonici personali (salvo l'uso dell'utenza di cui all'art. 6 del presente Capitolato).

Inoltre, l'autista e gli accompagnatori devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino a quando non intervenga l'affidamento effettivo o potenziale ai genitori, salvo diverso accordo con questi ultimi o loro delegati, e curare – di concerto con l'accompagnatore, se presente – la procedura di allerta dell'ufficio comunale indicato dalla stazione appaltante.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati, nonché l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dei minori.

La stazione appaltante potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato che non osservi un contegno corretto nei confronti degli utenti del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'impresa appaltante l'esibizione di tutta la documentazione necessaria per comprovare l'effettivo possesso dei requisiti professionali da parte del personale utilizzato per il servizio.

In caso di eventuali ritardi, incidenti, guasti all'automezzo l'autista è tenuto a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante e al Dirigente Scolastico e, nel caso ciò avvenisse durante il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria, anche all'insegnante vicario di detto plesso, l'avvenimento occorso.

Ogni inadempienza a quanto disposto con il presente articolo - se adeguatamente accertata – comporterà, salve e riservate le responsabilità personali del conducente, l'applicazione a carico dell'impresa appaltante della penale di cui al successivo art. 18.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI

Gli autobus utilizzati devono essere di esclusiva proprietà dell'impresa appaltante o in sua piena e documentata disponibilità, adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31.01.1997 e s.m.i. e dotati di cintura di sicurezza per ogni seduta;

Detti autobus devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 s.m.i.), essere regolarmente immatricolati, muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed essere in regola con le revisioni, generali ed annuali previste ed avere un'anzianità massima di immatricolazione non superiore a 12 anni.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico di viaggiatori superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione.

Tutti gli automezzi impiegati per il servizio devono essere coperti di polizza assicurativa RC relativa ai veicoli, così come previsto all'art.8. del presente Capitolato.

L'impresa appaltante deve garantire mezzi idonei alle diverse tipologie di trasporto scolastico richieste dal servizio, in particolare per quanto riguarda il numero di utenti da trasportare e le strade da percorrere.

Gli autoveicoli destinati al servizio pubblico per il trasporto scolastico dovranno riportare apposita scritta al riguardo, ovvero "COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO – SCUOLABUS" applicata sul veicolo, in modo ben visibile. All'interno degli autoveicoli dovrà essere indicato in modo ben visibile il numero dei posti corrispondente a quelli della carta di circolazione. Tali autoveicoli, essendo utilizzati per il servizio di trasporto degli studenti della scuola dell'obbligo, dovranno avere caratteristiche tali da assicurare la massima sicurezza per l'incolumità degli utenti, avere un adeguato numero di posti a sedere ed essere sempre in perfette condizioni generali di funzionamento, pulizia e decoro.

All'interno degli autoveicoli, deve essere posizionato un cartello indicante chiaramente il riferimento al servizio di scuolabus per il Comune di San Gregorio Magno, con l'indicazione del numero del servizio, corrispondente ai diversi percorsi, ben visibile dall'esterno, al fine di permettere agli utenti di individuare il veicolo di interesse.

L'omissione dell'esposizione cartello, se accertata, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'impresa appaltante deve garantire la piena esecuzione delle prestazioni secondo gli indirizzi, le modalità di funzionamento, i tempi di intervento e ogni altra disposizione che regoli il servizio sotto il coordinamento dell'Ufficio comunale competente, assicurando lo svolgimento dello stesso nel rispetto dei percorsi di linea e delle fermate di cui all'allegato A).

Il servizio potrà subire variazioni in corso d'opera al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione alle nuove esigenze che si dovessero verificare al fine di favorire la frequenza scolastica.

La stazione appaltante si riserva di chiedere un ampliamento del servizio qualora dovessero verificarsi mutazioni dell'assetto delle sezioni scolastiche presso i singoli.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore medesimo;

L'impresa appaltante, dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R.22/2005, dal Codice della Strada e quanto previsto da altre normative attualmente in vigore.

E' piena responsabilità dell'impresa appaltante la conoscenza ed il rispetto della vigente normativa in materia di trasporto ed ogni altra normativa inerente l'affido del presente servizio, assumendosi l'obbligo dell'applicazione ed aggiornamento delle disposizioni normative in vigore.

ART. 12 - PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

Il prezzo indicato in offerta è comprensivo di tutte le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto e qualsiasi onere, espresso e non del presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile.

Qualora ne ricorrano i presupposti, si applica l'art. 106 c.12 del D.Lgs. 50 /2016 .

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore per i servizi di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dall'impresa appaltante con l'indicazione del mese di esecuzione del servizio.

Le fatture da emettere saranno nel numero di 30, ovvero numero 10 per ogni anno scolastico, tutte di uguale importo.

Per l'anno scolastico 2018/2019 saranno emesse in rapporto alla data di effettivo avvio del servizio.

La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di arrivo previa verifica di regolarità del servizio espressa dal Responsabile dell'Area.

L'impresa appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e smi. con l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto ed i nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, pena risoluzione del contratto.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa appaltante dovrà presentare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dall'affidamento.

L'impresa appaltante è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte della stessa durante l'esecuzione del contratto entro dieci giorni naturali e consecutivi . La stazione appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita a seguito attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara, ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative, inerenti e conseguenti all'Appalto saranno a carico dell'impresa appaltante.

Il Contratto d'Appalto sarà stipulato secondo le disposizioni di legge, in forma pubblica amministrativa a seguito di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula del contratto si procederà alla consegna del servizio sotto le riserve di legge.

ART. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 16 - FACOLTA' DI CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE COMUNALE

Alla stazione appaltante sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

E' inoltre facoltà della stazione appaltante chiedere documenti ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.

La stazione appaltante. segnalerà l'eventuale inosservanza di tali norme, con le procedure di cui all'articolo seguente.

ART. 17 – PENALITA'

L'impresa appaltante è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività.

Ove la stazione appaltante riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A./R o posta certificata (PEC) indirizzata al legale rappresentante dell'impresa appaltante. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove a giudizio della stazione appaltante le controdeduzioni risultassero irrilevanti, sarà applicata una penalità variabile da un minimo di €100,00 ad un massimo di € 750,00 per ogni infrazione, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

In particolare, in caso di mancata erogazione di uno qualsiasi dei servizi di cui al presente Capitolato, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza, sarà applicata la penale massima di €750.00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dalla stazione appaltante a causa del disservizio.

Nel caso di cambio di percorso non autorizzato preventivamente, il servizio si intende non reso, con un addebito della medesima penale prevista per la mancata erogazione del servizio, salva evidenza di maggior danno subito dalla stazione appaltante e/o dall'utenza.

In caso di applicazione della penale contrattuale la stazione appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione; in tale ultimo caso sarà onere dell'impresa appaltante ricostituire l'importo complessivo della cauzione.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DECADENZA

La stazione appaltante, accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa appaltante tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, nei modi disciplinati dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie da considerarsi grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti, atti amministrativi in materia, degli obblighi e prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previsti nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto;
- l'impresa appaltante non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o iniziandolo lo abbandoni, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità non dipendenti da causa di forza maggiore;
- l'impresa appaltante, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi veicoli di proprietà o comunque di documentabile disponibilità ai sensi del D.M. 31.01.1997 e s.m.i. , non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i., non in regola con tutte le disposizioni di legge di settore o privi, anche in parte, delle caratteristiche richieste dal presente Capitolato;
- l'impresa appaltante non ottemperi alle direttive emanate dagli enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
- l'impresa appaltante risulti mancante in tutto o in parte delle polizze assicurative o le stesse risultino difformi o incomplete rispetto alle previsioni di legge e del presente Capitolato;
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- inosservanza delle norme di qualsiasi fonte relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- interruzione senza giusta causa del servizio;
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa appaltante;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
- intervenuta inidoneità dell'impresa appaltante e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'Appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della stazione appaltante, di azioni di risarcimento per danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'impresa appaltante incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati alla stazione appaltante. per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

Sono causa di decadenza , inoltre , il mancato ottenimento in caso di aggiudicazione , entro la data di stipulazione del contratto o dell'inizio del servizio, delle prescritte autorizzazioni per lo svolgimento dello stesso da parte di Ente competente.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra stazione appaltante ed impresa appaltante in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'impresa appaltante non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare.

Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena dell'esclusione dalla gara.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente della stazione appaltante e delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi.

L'interessato gode dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della stazione appaltante.

La stazione appaltante ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del committente.

L'impresa appaltante è tenuta a non pubblicare articoli, fotografie relativi a luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione salvo esplicito benestare della stazione appaltante.

L'impresa appaltante deve ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali.

ART. 21 - REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI – RECAPITO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'impresa appaltante e la stazione appaltante, la prima dovrà individuare un Responsabile per la tenuta dei rapporti con la seconda nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.

Il nominativo e recapito telefonico del Responsabile dovranno essere comunicati al committente per iscritto unitamente all'indicazione di un ufficio di sicuro recapito dell'impresa provvisto di telefono, fax, PEC.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (es.: programma dei servizi, lavori, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto

responsabile, il Responsabile del Servizio scolastico o suo incaricato e/o, all'occorrenza, il Dirigente scolastico.

ART. 22 - CARTA DEI SERVIZI

L'impresa appaltante dovrà produrre – entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione - la carta di servizi, redatta ai sensi della L.N. 24.12.2007 n. 244, al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare allo stesso documento le integrazioni o modifiche ritenute utili od opportune a tutela dell'utenza.

ART. 23 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Al momento dell'affidamento del servizio l'impresa appaltante dovrà indicare un ufficio di sicuro recapito dotato di telefono, fax e PEC. Gli estremi del recapito e del dipendente incaricato dei rapporti con il committente nominato a norma art. 4 del presente Capitolato dovranno essere comunicati per iscritto alla stazione appaltante.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART 25 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo sarà competente il Foro di Salerno.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Lgt. Dott. Pasquale Fernicola